

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

Provincia di Roma

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

(Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)

Regolamento approvato con delibera consiliare n. 18 del 27 / 04 / 2010

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

- Art. 1 – Concessioni e Autorizzazioni
- Art. 2 – Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 3 – Procedimento per il rilascio degli atti di autorizzazione e/o di concessione
- Art. 4 – Concessione e/o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 5 – Rinnovo degli atti di autorizzazione
- Art. 6 – Prescrizione per le occupazioni
- Art. 7 – Revoca degli atti di concessione e/o autorizzazione
- Art. 8 – Sospensione degli atti di concessione e/o autorizzazione
- Art. 9– Decadenza degli atti di concessione e/o autorizzazione
- Art. 10–Occupazioni abusive
- Art. 11–Deposito cauzionale

Capo II

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

- Art. 12– Oggetto della tassa
- Art. 13– Soggetti attivi e passivi
- Art. 14– Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 15– Classificazione del Comune
- Art. 16– Determinazione tariffe
- Art. 17– Classificazione delle strade ai fini della graduazione della tassa
- Art. 18– Criteri per la determinazione della tassa

Capo III

DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

- Art. 19–Commisurazione della tassa
- Art. 20–Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo
- Art. 21–Distributori di carburante e di tabacchi – Determinazione della tassa –
- Art. 22–Occupazioni con tende e simili
- Art. 23–Passi carrabili – Disciplina e tariffe
- Art. 24–Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico
- Art. 25–Denuncia e versamento della tassa

Capo IV

DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- Art. 26–Tipologie di occupazioni temporanee
- Art. 27–Condizioni per alcune tipologie di occupazioni temporanee
- Art. 28–Prescrizioni per alcune tipologie di occupazioni
- Art. 29– Occupazioni effettuate da attività commerciali in forma itinerante

Art. 30–Commisurazione della tassa

Art. 31–Maggiorazioni della tassa

Art. 32–Riduzioni della tassa

Art. 33–Versamento della tassa

Capo V

DELLE ESENZIONI

Art. 34–Esenzioni della tassa

Capo VI

DEI RIMBORSI – ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 35–Rimborsi

Art. 36–Accertamenti e riscossione coattiva della tassa

Art. 37–Sanzioni Tributarie - Interessi

Art. 38–Contenzioso

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39– Gestione del servizio

Art. 40– Funzionario responsabile

Art. 41- Elenco di classificazione delle strade

Art. 42– Norme transitorie e finali

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e nel rispetto di tutte le altre norme vigenti del Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione, delle norme e dei regolamenti edilizi, di quelle del commercio e delle norme igienico – sanitarie, nonché del Regolamento comunale sul Rumore.

CAPO I

DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Articolo 1

Concessioni e autorizzazioni

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, è soggetta a concessione comunale rilasciata dal su richiesta dell'interessato dal Responsabile dell'Ufficio preposto.

2. Le concessioni e le autorizzazioni sono subordinate al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, nonché delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di Igiene e di Edilizia.

Articolo 2

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in marca da bollo (DPR 642/72 e succ.), al Comune.

La domanda redatta v'è consegnata all'Ufficio Protocollo Generale.

In caso di trasmissione tramite il servizio postale la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

2. La domanda deve contenere:

- generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente, se persona fisica;
- denominazione, sede legale, codice fiscale, se società, nonché generalità, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante;
- motivo ed oggetto dell'occupazione;
- durata dell'occupazione, sua dimensione ed esatta ubicazione;
- disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale, del posizionamento dell'ingombro e delle rispettive misure, anche in caso di piccole occupazioni temporanee;
- per opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da progetti con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa. Se si tratta

di opere edili la domanda deve far seguito e riferimento alla relativa D.I.A. già presentata all'UTC.

3. La domanda in questione dovrà essere corredata di tutta la documentazione che l'ufficio competente riterrà di richiedere per l'istruttoria, nonché della dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore.

4. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Ufficio, entro 15 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

5. Per le occupazioni a carattere temporaneo, la domanda deve essere prodotta almeno **5** giorni lavorativi antecedenti la data di richiesta di inizio occupazione.

Per le occupazioni a carattere permanente, la domanda deve essere prodotta almeno **30** giorni antecedenti la data di richiesta di inizio occupazione.

6. Ai proprietari di negozi fronteggianti aree pubbliche, è accordata la concessione delle aree medesime con preferenza su eventuali altri richiedenti.

7. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza, salvo quanto diversamente stabilito nel comma precedente.

8. Per le occupazioni urgenti, effettuate per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione, che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma, integrata dell'eventuale ordinanza del Sindaco, del Dirigente di Polizia Locale, o verbale dei VV.FF. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente Regolamento. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'articolo 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

9. L'obbligo della richiesta di concessione/autorizzazione, ricorre anche nel caso in cui l'occupazione stessa sia esente da tassa.

Articolo 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e/o autorizzazione

1. Per le occupazioni a carattere permanente, l'atto di concessione, ovvero il provvedimento di diniego, dovrà essere espresso, dal competente ufficio comunale, entro **30** giorni dalla richiesta o dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al precedente art. 2, comma 4, del presente Regolamento.

2. Per le occupazioni temporanee, l'atto autorizzativo ovvero il provvedimento di diniego dovrà essere espresso almeno 1 giorno lavorativo antecedente la data per cui si richiede l'inizio dell'occupazione.

Articolo 4

Concessione e/o Autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Nell'atto di concessione o di autorizzazione saranno indicate:

- le generalità, domicilio e codice fiscale se persona fisica, denominazione, sede legale e codice fiscale se società con indicazione delle generalità, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante;
- l'oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione;
- l'ubicazione e la superficie dell'area concessa;
- eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni e/o le autorizzazioni sono comunque sottoposte all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato sia al parere del Dirigente della Polizia Locale sia al parere del Dirigente del Settore Tecnico, che dovranno essere rimessi entro **3** giorni dalla richiesta inoltrata dall'Ufficio Tributi.

La Giunta in casi particolari, esaminati i pareri dei dirigenti preposti, potrà dare disposizione al Dirigente per il rilascio delle autorizzazioni in deroga.

3. Le concessioni e/o le autorizzazioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali sono subordinate all'accertamento della regolarità delle attività stesse, al fine di evitare il rilascio di atti concessori in capo ad attività abusive. L'Ufficio Commercio – Attività Produttive dovrà rimettere all'Ufficio richiedente il suddetto parere entro **3** giorni in caso di occupazioni temporanee ed entro **6** giorni in caso di occupazioni permanenti.

4. Il Comune, nel caso di atti di concessione e/o autorizzazione rilasciati per la costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, oltre alla tassa prevista, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

5. Il Comune, per le autorizzazioni inerenti steccati, impalcature ed altro, posti a protezione di cantieri, si riserva la facoltà di usufruire di detti spazi per l'affissione di manifesti senza il riconoscimento di alcun onere in favore del concessionario dell'area.

6. In caso di occupazioni richieste per l'effettuazione di attività edile, l'ufficio competente deve procedere alla richiesta del parere del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o di un suo delegato. Lo stesso Dirigente dovrà rimettere il suddetto parere entro **3** giorni antecedenti la data per cui si richiede l'inizio dell'occupazione.

7. Per le attività che prevedono la somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande o la vendita di generi alimentari, il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, della D.I.A. sanitaria all'ampliamento della superficie dell'attività stessa, al fine di evitare il rilascio di atti concessori in capo ad attività abusive.

8. Copia dell'atto di concessione o di autorizzazione dovrà essere trasmessa, contestualmente al rilascio, al Comando di Polizia Locale, per il controllo del rispetto delle prescrizioni in essi contenuti.

9. Le concessioni e/o le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non legittimano il concessionario all'esercizio di altra attività per la quale necessita apposita autorizzazione. In tutti i casi esse vengono accordate:

- senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- con obbligo del concessionario a riparare danni derivanti dall'occupazione;
- con facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni;
- con facoltà dell'Amministrazione di sospensione e revoca.

10. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione o di autorizzazione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza. La mancata esibizione o l'occupazione difforme di quanto autorizzato sono considerate come occupazioni abusive di suolo pubblico. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese la concessione è regolata da convenzione alle condizioni di cui sopra.

Articolo 5

Rinnovo degli atti di autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione dell'occupazione possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dai precedenti articoli deve contenere gli estremi dell'autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

La domanda di rinnovo deve essere prodotta almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi dell'autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche .

Articolo 6

Prescrizioni per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, salvo che ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino.

3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo alla circolazione.

4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

5. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

6. Alla scadenza della concessione/autorizzazione, il concessionario è obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere realizzate e per ripristinare lo stato originario dei luoghi.

Articolo 7

Revoca degli atti di concessione o di autorizzazione

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca della concessione o della autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.

3. La revoca della concessione o dell'autorizzazione sarà notificata al concessionario con apposita ordinanza dirigenziale, nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

Articolo 8

Sospensione degli atti di concessione o di autorizzazione

1. E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, sospendere temporaneamente le concessioni o le autorizzazioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche, con restituzione, a richiesta dell'interessato, della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.

2. La sospensione della concessione o dell'autorizzazione sarà notificata all'utente con apposita ordinanza dirigenziale.

Articolo 9

Decadenza degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il concessionario incorre nella decadenza della concessione o dell'autorizzazione per i seguenti motivi:

- il mancato pagamento della Tassa per l'Occupazione di Suolo Pubblico;

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa, nonché alle leggi vigenti in materia;
- per aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete o alla decenza;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.

2. La decadenza non dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo né a qualsiasi altra indennità.

3. Accertate le condizioni di decadenza, la revoca dovrà essere notificata al concessionario con atto dirigenziale, inoltre la Polizia Locale emette, se ricorrono le condizioni, apposito verbale con l'irrogazione delle relative sanzioni.

Articolo 10

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione, revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta con l'applicazione delle sanzioni previste.

2. La Polizia Locale, accertato un qualsiasi abuso su spazi ed aree pubbliche o private gravate dalla servitù di pubblico passaggio, emette apposito verbale con l'irrogazione delle relative sanzioni e diffida gli occupanti abusivi, accordando loro un termine non inferiore a 3 giorni e non superiore a 7 giorni per il ripristino dello stato originario dei luoghi. Copia della diffida dovrà essere trasmessa tempestivamente all'Ufficio Tributi (o al concessionario del servizio), al Sindaco e all'Ufficio Tecnico Comunale. Decorso inutilmente il suddetto termine, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale emetterà apposita ordinanza di rimozione dei materiali, notificandola al responsabile dell'occupazione abusiva, assegnando allo stesso 2 giorni per provvedervi; decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

3. Per la cessazione dell'abuso il Comune ha inoltre la facoltà, ai sensi dell'art. 823 del codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice stesso. Dovrà essere inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria quando il fatto costituisce reato più grave stabilito dal codice penale o da altra legge o regolamento.

Articolo 11

Deposito cauzionale

- 1.** Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine dell'autorizzazione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustifichino, si potrà prescrivere, il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento del danno subito.
- 2.** Detto deposito cauzionale, dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale prima del rilascio dell'atto autorizzativo.
- 3.** Alla scadenza del periodo di occupazione risultante dall'atto di concessione, previo sopralluogo effettuato da personale dell'Ufficio Tecnico Comunale che attesta la corrispondenza dello stato dei luoghi rispetto all'originario stato, la cauzione verrà restituita.
- 4.** Gli estremi della ricevuta dell'avvenuto deposito cauzionale, dovranno essere indicati nell'atto di concessione o autorizzazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Articolo 12

Oggetto della tassa

- 1.** Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del capo II del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
- 2.** Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
- 3.** Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
- 4.** Sono soggette all'imposizione da parte del Comune le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, così come individuato, ai sensi del codice della strada, da questo Ente.
- 5.** Non sono soggetti a tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del Demanio Statale.

Articolo 13

Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

2. Nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i versamenti a titolo di tassa non sono dovuti e non sono effettuati rimborsi per importi fino a € 2,00.

Articolo 14

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Articolo 15

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 507/93, il comune di Genzano di Roma appartiene alla classe IV°.

2. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta alla variazione della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica, sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno essere anche modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 507/93.

Articolo 16

Determinazione tariffe

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno in cui la deliberazione è divenuta esecutiva, nei limiti di variazione di cui agli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 507/93, esse possono essere aggiornate o confermate annualmente.

2. Le misure di tariffa di cui agli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 507/93 costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria e articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6 nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria: **100%**
- Seconda categoria: **75%**
- Terza categoria: **50%**

Articolo 17

Classificazione delle strade ai fini della graduazione della tassa

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza della località sulla quale insiste l'occupazione ed è applicata unicamente in base alla superficie occupata.

2. A tale effetto, le strade e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate **in 3 categorie**, in rapporto alla loro importanza.

3. L'elenco di classificazione è annesso al presente Regolamento, di cui all'art. 41.

Articolo 18

Criteri per la determinazione della tassa

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

2. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

3. Nell'ipotesi di occupazione insistente su due strade appartenenti a categorie diverse, la tassa va determinata applicando le tariffe corrispondenti alle relative superfici occupate.

4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione:

- del 50% sino a 100 mq.;
- del 25% per la parte eccedente 100 mq. fino a 1000 mq.;
- del 10% per la parte eccedente 1000 mq..

CAPO III

DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Articolo 19

Commisurazione della tassa

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della misura di tariffa ordinaria deliberata annualmente dalla Giunta Comunale.

2. Il pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è non superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 20

Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo

1. Per ogni occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico la tariffa è ridotta del 40%.

2. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, punto 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 18 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed è commisurata al numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, in ragione di € 0,645 per utenza. L'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a € 516,46.

3. L'importo sopra descritto, è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 21

Distributori di carburante e di tabacchi – Determinazione della tassa –

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo comunale è dovuta una tassa in base ai limiti deliberati dalla Giunta Municipale ed in base ai seguenti ambiti di applicazione.

- a) centro abitato;
- b) zona limitrofa;
- c) sobborghi e zone periferiche;
- d) frazioni.

2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione. Si ammette la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 mq. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili

per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati sono soggetti alla tassazione di cui ai precedenti articoli.

5. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai limiti deliberati dalla Giunta Municipale ed in base ai seguenti ambiti di applicazione:.

a) centro abitato:

b) zona limitrofa

c) sobborghi e zone periferiche e frazioni

Articolo 22

Occupazioni con tende e simili

1. Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%.

Articolo 23

Passi carrabili – Disciplina e tariffe

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50%.

2. La superficie da tassare dei passi carrabili determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare " convenzionale ".

3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

4. La tassa non è dovuta per i semplici accessi posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

5. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta fino al 30%.

6. La tariffa è ridotta parimenti fino al 30% per i passi carrabili costruiti direttamente dall'Ente che, sulla base di elementi oggettivi, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non

utilizzabili dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta del 50%.

8. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

9. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 24

Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Articolo 25

Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare direttamente al Comune o al concessionario denuncia, utilizzando gli appositi modelli, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

3. In caso di denuncia di cessazione o di variazione che comporti un minore ammontare del tributo, lo stesso non è dovuto a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione o variazione debitamente accertata.

4. In mancanza di variazioni il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio: in caso di proroga dei termini per l'approvazione del bilancio e delle tariffe, il versamento deve essere effettuato entro 30 gg. dalla data di approvazione/conferma tariffe.

5. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno nelle occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il mese di giugno dell'anno successivo.

6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio, su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze.

7. La tassa, se d'importo superiore a **€ 258,00**, può essere corrisposta secondo quanto disposto dall'art.33 comma 5 del presente Regolamento.

CAPO IV

DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Articolo 26

Tipologie di occupazioni temporanee

1. A precisazione di quanto indicato nell'art. 45 del D.Lgs. 507/93, al fine di una esatta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, sono da considerarsi, in via esclusiva, occupazioni a carattere temporaneo le seguenti fattispecie:

- steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra opera per lavori stradali e sotterranei, compresi i depositi di materiali e le aree destinate alla sosta dei mezzi meccanici impiegati nei lavori;
- gazebo e simili, banchi, veicoli, capannoni, stands pubblicitari;
- esposizioni di merci nelle pubbliche vie, su marciapiedi o porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di aree mercatali;
- parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, giostre comprese le loro carovane;
- tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali, od altro, all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali o industriali;
- striscioni pubblicitari o cartelli pubblicitari bifacciali tipo sandwich;
- tende poste a copertura di banchi vendita presso mercati o fiere;
- mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

Articolo 27

Condizioni per alcune tipologie di occupazioni temporanee

1. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono essere effettuate in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso di negozi, case, cortili e proprietà private in genere, da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi per non meno di mt. 1,50, salvo deroghe, sentito il parere della Polizia Locale.

2. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, è soggetta ad autorizzazione comunale temporanea.

3. L'occupazione dei marciapiedi e del suolo pubblico in genere da parte degli esercizi commerciali, è consentita nei limiti sottoindicati di profondità:

- Attività Commerciali:

- a) sul lato del marciapiedi adiacente il fabbricato: mt. 1,00;

- b) sul lato del marciapiedi adiacente la carreggiata stradale: mt. 1,00.

- Pubblici Esercizi:

- a) sul lato del marciapiedi adiacente il fabbricato: mt. 1,50;

- b) sul lato del marciapiedi adiacente la carreggiata stradale: mt. 1,50.

In entrambi i casi di cui sopra, deve comunque essere garantito un passaggio pedonale della profondità di mt. 1,50.

4. Per l'esposizione delle merci da parte dei negozianti, vengono fissati i seguenti limiti di altezza:

- lato fabbricati: mt. 1,70;

- lato strada: mt. 1,20 con una distanza dalla carreggiata di almeno mt. 0,50.

5. Deroche per casi che presentano condizioni particolari, verranno esaminate dalla Giunta, sentiti i pareri dei Dirigenti della Polizia Locale e del Settore Tecnico Urbanistico, rispettando comunque le esigenze di pedonabilità e l'impatto ambientale ed urbanistico.

6. L'estensione in lunghezza dell'occupazione sarà limitata a quella della fronte dell'esercizio; per i soli pubblici esercizi potrà essere di lunghezza superiore, sempre che non si vadano a ledere i diritti altrui; pertanto, per poter occupare un fronte superiore a quello del proprio locale, sarà necessario produrre una dichiarazione dei confinanti che autorizzino l'occupazione per quanto di competenza.

7. Tutte le occupazioni di cui sopra sono condizionate alla distanza dagli incroci stradali per motivi di viabilità; in ogni caso, il confine dell'area occupata dovrà distare dal filo del cordolo (o carreggiata in mancanza del cordolo) della strada che si incrocia, non meno di mt. 4,00.

8. I proprietari di bar che intendono proteggere i tavoli posti sul marciapiedi comunale per mezzo di ombrelloni tradizionali o coperture di altra foggia, potranno farlo a condizione che l'altezza minima dal suolo dell'ombrellone compreso di eventuali frange, non sia inferiore a mt. 2,20, al fine di evitare danni ai pedoni che transitano sul marciapiedi stesso.

9. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro concessa.

Articolo 28

Prescrizioni per alcune tipologie di occupazioni

1. A decorrere dal 01 gennaio 2010 le occupazioni di suolo con tavoli, sedie, pedane amovibili, fioriere ecc., realizzate da pubblici esercizi quali bar, ristoranti e attività similari ove sia

prevista, oltre che la vendita, anche la somministrazione del bene venduto, possono essere concesse per un periodo non superiore a 1 anno con la possibilità di rinnovo.

2. Le occupazioni di cui al comma precedente dovranno aver termine entro il 31 dicembre dell'anno del rilascio dell'autorizzazione, fermo restando la facoltà di presentare richiesta di rinnovo, entro trenta giorni dalla scadenza. Tale richiesta deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste all'art. 2 del presente regolamento e contenere gli estremi dell'autorizzazione precedente nonché copia delle relative ricevute di pagamento della TOSAP.

3. Alla scadenza della concessione tutte le occupazioni dovranno essere, a cura del contribuente, rimosse entro **5** giorni e ripristinato l'originale stato dei luoghi.

4. Le aree occupate con tavoli e sedie dai pubblici esercizi in Piazza Tommaso Frasconi, potranno essere delimitate con fioriere e griglie per piante, non fisse. I materiali e i colori di tutti gli arredi, ivi compresi ombrelloni o simili manufatti, dovranno essere definiti dal Servizio Assetto del Territorio e Tutela Ambientale del Comune.

Articolo 29

Occupazioni effettuate da attività commerciali in forma itinerante

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo dovuto non devono richiedere l'autorizzazione di occupazione.

2. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora e, in ogni caso, tra un punto e l'altro della sosta, dovranno intercorrere almeno 100 metri.

Articolo 30

Commisurazione della tassa

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 17 in rapporto alla durata delle occupazioni. in rapporto ai tempi di occupazione

2. La tassa si applica, in relazione alle seguenti fasce orarie indipendentemente alle ore di effettiva occupazione nell'arco delle stesse:

- dalle ore 06.00 alle ore 14.00: 45% della tariffa;
- dalle ore 14.01 alle ore 20.00: 35% della tariffa;
- dalle ore 20.01 alle ore 05.59: 20% della tariffa.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 31

Maggiorazioni della tassa

1. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 30% con esclusione delle occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Articolo 32

Riduzioni della tassa

1. Per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D.Lgs. 507/97 si applica la riduzione del 40% della tariffa ordinaria

2. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie si applica la riduzione del 50% della tariffa ordinaria.

3. Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la riduzione al 30% della tariffa ordinaria.

4. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto si applica la riduzione del 50% della tariffa ordinaria.

5. Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione dell'80% della tariffa ordinaria.

6. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia si applica la riduzione del 30% della tariffa ordinaria.

7. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate si applica la riduzione del 20% della tariffa ordinaria.

8. Per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni si applica la riduzione del 20% della tariffa ordinaria.

9. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

10. In ogni caso le misure di tariffa determinate per fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,0774 per metro quadrato e per giorno comprese le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

Articolo 33

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione dell'apposito modulo di versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al Concessionario del Servizio, su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze.

2. La cessazione anticipata dall'occupazione deve essere tempestivamente comunicata a mezzo telegramma o fax ed adeguatamente motivata ai fini dei conseguenti controlli.

3. Per le occupazioni occasionali ed urgenti di durata inferiore ad un giorno, il pagamento della tassa sarà effettuato mediante pagamento diretto presso gli uffici comunali preposti, ovvero del Concessionario del Servizio, con rilascio di apposita ricevuta.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. La tassa, se d'importo superiore a **€ 258,00**, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione, ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del D.Lgs 507/93.

CAPO V

DELLE ESENZIONI

Articolo 34

Esenzioni della tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 507/1993:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. c), del T.U. delle Imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22/12/86 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse destinate;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai portatori di handicap;

h) le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;

b) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze o particolari periodi, purché previo accordo con l'Amministrazione circa le modalità ed i tempi di posizionamento, e posti in contenitori facilmente amovibili.

c) occupazioni effettuate per l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante purché, per ogni area di sosta, l'occupazione non si protragga per oltre 60 minuti.

d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzione per infissi, pareti, ecc., purché di durata non superiore a 60 minuti.

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde, anche con mezzi meccanici o mezzi operativi, di durata non superiore a 6 ore.

f) le occupazioni effettuate con manufatti ed attrezzature quali chioschi, ecc., realizzate da privati su aree di proprietà del Comune e di verde pubblico non attrezzate, le quali, per come previsto dall'apposito Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 13.06.2002, alla scadenza della convenzione diventeranno di proprietà del Comune stesso.

CAPO VI

DEI RIMBORSI, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 35

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi nella misura prevista dal tasso annuo degli interessi legali, calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 36

Accertamenti e riscossione coattiva della tassa

1. L'Ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.

2. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui agli articoli precedenti, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

3. L'Amministrazione, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

5. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

6. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le disposizioni di cui all'art. 52 del D.lgs n. 446/97:

a) tramite l'*emissione del ruolo* secondo le disposizioni del D.P.R. n. 43/1988 e successive modificazioni, che deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato; ovvero - in

caso di sospensione della riscossione - entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'articolo 2752, comma 4, del codice civile;

b) ovvero, tramite l'*ingiunzione* prevista dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni, se il servizio è dato in concessione ai soggetti iscritti all'Albo Nazionale dei Concessionari c/o il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui al D.M. n. 289 del 11 settembre 2000, ai sensi di quanto previsto all'art. 53 del D.Lgs. 446/97. In tal caso, il Concessionario del servizio si assume, anche dopo cessato, ogni onere relativo alla procedura esecutiva conseguente all'attività di accertamento svolta nel periodo di gestione e fino a recupero effettuato o all'acclarata e documentata impossibilità di realizzo, essendo obbligato a mantenere la prestazione della relativa cauzione.

7. Il relativo titolo esecutivo, in ogni caso, deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

8. Qualora il servizio di gestione della tassa di cui al presente Regolamento venga dato in concessione, il Concessionario di cui al precedente articolo nominerà gli Ufficiali di Riscossione individuandoli tra i soggetti abilitati così come previsto dall'articolo 1 della L. 22 novembre 2002 n° 265 di conversione del D.L. n. 209 del 24 Settembre 2002.

I suddetti Ufficiali della Riscossione dovranno essere muniti di:

- un documento di riconoscimento che attesta la loro qualifica e la natura degli interventi che sono autorizzati ad espletare.
- un bollettario per il rilascio delle quietanze. I bollettari, che rispondono a criteri di estrema garanzia, sono numerati progressivamente e contengono moduli di quietanze preventivamente numerati e vidimati dall'Ufficio Tributi del Comune. Ciascun Ufficiale deve sottoscrivere la ricevuta del ricevimento in carico del bollettario e rendere poi conto dell'utilizzo dei singoli moduli di quietanza contenuti nello stesso;
- un registro cronologico sul quale vengono annotate tutte le procedure esecutive che sono a disposizione dell'Ente per qualsivoglia controllo.

9. Il concessionario provvede alla notifica delle ingiunzioni fiscali secondo quanto già previsto dall'art. 52 comma 6 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446.

Trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 4 della Legge 22/11/2002 n 265, dà corso alle procedure previste nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, e più precisamente:

- Pignoramento mobiliare (art. 62 e seguenti D.P.R. 602/73 e successive modificazioni e/o integrazioni);
- Fermo di beni mobili registrati (autoveicoli e motoveicoli art. 86 D.P.R. 602/73 e successive modificazioni e/o integrazioni);
- Pignoramento immobiliare/iscrizione ipotecaria (art. 76 e seguenti D.P.R. 602/73 e successive modificazioni e/o integrazioni);

- Ogni altra procedura prevista e consentita dal Titolo II° D.P.R. 602/73 e successive modificazioni e/o integrazioni.

10. Per la notifica degli atti di accertamento e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

11. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione del tributo oggetto del presente Regolamento, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.

12. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune di Genzano di Roma, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Articolo 37

Sanzioni Tributarie – Interessi

1. Le sanzioni tributarie conseguenti alla violazione delle norme relative alla occupazione di spazi ed aree pubbliche seguono i principi indicati nei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

- a) Per l'omessa presentazione della denuncia si applica una sanzione dal 100% al 200% della tassa dovuta, con un minimo di € 51,00.
- b) Per l'infedele denuncia si applica una sanzione dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta.
- c) Per omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione del 30% della tassa dovuta.

2. Le sanzioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine di 60 giorni, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa e della relativa sanzione.

3. La misura annua degli interessi è determinata, dal Comune, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

4. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza della superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono punite a norma della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii., dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (recante modifiche al Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00.

Sono contemplate le seguenti misure di sanzioni pecuniarie:

- Occupazioni effettuata senza titolo: da € 65,00 a € 500,00; è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta pari a € 130,00.
- Occupazione effettuata in misura eccedente quella autorizzata: da € 35,00 a € 500,00; è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta pari a € 70,00.
- Occupazione effettuata senza che siano state rispettate le prescrizioni imposte all'atto di rilascio della concessione/autorizzazione o di altri obblighi imposti al concessionario: da € 25,00 a € 500,00; è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta pari a € 50,00.

5. E' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni di cui sopra, a pena di decadenza di detto beneficio, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione

6. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., a cura della Polizia Municipale.

Articolo 38

Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche di GENZANO DI ROMA può essere affidata a soggetto iscritto nell'albo di cui al D.M. n. 289 dell'11/9/2000, in applicazione degli artt. 52 1° e 5° comma e 53 del D.lgs. 446/97.

2. Nell'espletamento del servizio il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti, privilegi ed obblighi.

Articolo 40

Funzionario responsabile

1. Al funzionario designato dalla Giunta Comunale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 507/93.

Articolo 41

Elenco di classificazione delle strade.

1. Appartengono alla **prima categoria** le seguenti vie e piazze:

1	VIA	ANNARUMI BRUNO
2	VIA	BATTISTI CESARE
3	VIA	BELARDI ITALO
4	VIA	BUOZZI BRUNO
5	P.ZZA	BUTTARONI SALVATORE
6	P.ZZA	BUTTARONI VITTORIO
7	P.ZZA	DON FABRIZI FILIPPO
8	CORSO	DON MINZONI GIOVANNI
9	P.ZZA	FRASCONI TOMMASO
10	VIA	GARIBALDI GIUSEPPE
11	C.SO	GRAMSCI ANTONIO
12	P.ZZA	IV NOVEMBRE
13	P.ZZA	MAZZINI GIUSEPPE
14	VIA	RONCONI ETTORE
15	VIA	SAURO NAZZARIO
16	P.LE	SFORZA CESARINI

2. Appartengono alla **seconda categoria** le seguenti vie e piazze:

1	VIA	ABRUZZO	37	VIA	DON PREVITALI ANGELO
---	-----	---------	----	-----	----------------------

2	P.ZZA	ALIGHIERI DANTE	38	VIA	EINAUDI LUIGI
3	VIA	AMENDOLA GIOVANNI	39	VIA	EMILIA ROMAGNA
4	P.ZZA	ANNUNZIATA	40	VIA	F.LLI COLABONA
5	VIA	BALDAZZI CENCIO	41	V.LE	F.LLI ROSSELLI
6	P.LE	BALDAZZI UMBERTO	42	VIA	GUIDOBALDI FRANCO
7	VIA	BELARDI REMIGIO	43	VIA	IMBASTARI ERCOLE
8	P.ZZA	BELVEDERE	44	VIA	LOMBARDI RICCARDO
9	VIA	BERLINGUER ENRICO	45	VIA	LONGO LUIGI
10	L.GO	BERLINGUER ENRICO	46	VIA	LORDI GEN.ROBERTO
11	VIA	BERNARDI ORLANDO	47	VIA	MAMELI GOFFREDO
12	VIA	CADORE	48	VIA	MANDRELLA FULVIO
13	VIA	CAPOGROSSI SALVATORE	49	P.ZZA	MARCONI GUGLIELMO
14	VIA	CESARINI	50	V.LE	MATTEOTTI GIACOMO
15	VIA	CHATILLON	51	VIA	MERSEBURG
16	P.LE	CINA	52	VIA	MOSCATO MARCO
17	VIA	CISTERNA EMILIO	53	VIA	ORATORIO
18	VIA	CITTA' UNITE	54	VIA	OSCURA
19	VIA	COLACCHI MARIO	55	P.ZZA	OSPEDALE
20	VIA	CONTI PIETRO	56	VIA	OSPEDALE
21	P.LE	D'ACQUISTO SALVO	57	VIA	PACE E TEMPESTA
22	VIA	DALLA CHIESA GEN. C. ALBERTO	58	VICOLO	PACE E TEMPESTA
23	VIA	DE AMICIS EDMONDO	59	VICOLO	PALMARINI
24	VIA	DE GASPERI ALCIDE	60	P.ZZA	PERTINI SANDRO
25	VIA	DE NICOLA ENRICO	61	VIA	PIZZICANNELLA FILIPPO
26	VIA	DEI MAGAZZINI	62	VIA	PREVIATALI GERMANO
27	VIA	DEI MILLE	63	VIA	RESTA ANGELO
28	VIA	DELLA COSTARELLA	64	P.ZZA	ROMA
29	P.ZZA	DELLA LIBERTA'	65	VICOLO	SAN CARLINO
30	P.ZZA	DELLA REPUBBLICA	66	VIA	SARAGAT
31	P.ZZA	DELLE FOSSE ARDEATINE	67	VIA	SCALONI
32	V.LE	DELLE REGIONI	68	VIA	SILVESTRI SEBASTIANO
33	VIA	DI VITTORIO GIUSEPPE	69	VIA	STATI UNITI D'AMERICA
34	VIA	DON BOSCO	70	VIA	TEVERE
35	VIA	DON GALIETI NAZARIO	71	VIA	TOGLIATTI PALMIRO
36	V.LE	DON MOROSINI SALVATORE	72	VIA	VAL D'AOSTA

3. Appartengono alla **terza categoria** tutte le strade e le piazze del territorio non ricomprese nella prima e seconda categoria.

Articolo 42

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, si rimanda al rispetto delle norme e delle leggi vigenti in materia.
2. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, ha efficacia dal 01.01.2010 ed annulla e sostituisce il Regolamento precedente approvato con delibere C.C. n. 53 e 55 del 28.04.1994 .